

	ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI	
	GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS DI BERGAMO E L'ENTE	
	PER IL RECUPERO NEL CORSO DELL'ANNO 2024 DELLE PRESTAZIONI DI	
	RICOVERO E CURA PROGRAMMATE MA NON EROGATE NEL PERIODO	
	DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV.2 AI SENSI DELLA	
	DGR N. XII/1939 DEL 26.02.2024	
	TRA	
	l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (ATS) , con sede legale nel	
	Comune di Bergamo in via Galliccioli 4, P.IVA/C.F. 04114400163, nella	
	persona del Direttore Generale dott. Massimo Giovanni Giupponi nato	
	a Bergamo il 13.05.1964, domiciliato per la carica presso la sede della	
	ATS	
	E	
	il soggetto erogatore (codice budget) con sede	
	legale nel Comune di, in Via, P.IVA/C.F.	
	nella persona di, nato a il, C.F.	
 in qualità di Legale Rappresentante od altro soggetto	
	munito di potere di rappresentanza legale.	
	Premesso che:	
	- con l'Ente è stato stipulato in data un	
	accordo contrattuale secondo lo schema tipo di contratto di cui	
	alla DGR n. XII/2228 del 22.04.2024 per l'erogazione di prestazioni di	
 per l'anno 2024;	
	- con DGR n. XII/1939/2024 la Giunta Regionale ha approvato per	
	l'anno 2024 il piano per le attività di recupero delle prestazioni	
		1

ambulatoriali e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 anni 2020-2021 e 2022;

- in riferimento a quanto previsto dalla DGR n. XII/1939/2024 l'Ente ha trasmesso i volumi e la tipologia delle prestazioni di ricovero non erogate a causa della dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 e per le quali è stato previsto il recupero nel corso dell'anno 2024;

- sulla base dei volumi e la tipologia di prestazioni comunicate sono state definite da ATS le quote di risorse aggiuntive al budget relativo alle prestazioni di ricovero e cura sottoscritto in data;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA

a integrazione dell'accordo sottoscritto in data, le cui disposizioni rimangono invariate per quanto non diversamente previsto dal presente atto,

QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di ricovero e cura programmate ma non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 anno 2022 e per le quali è stato previsto il recupero nel corso del 2024;

Articolo 2 – Risorse assegnate

All'Ente, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 3, viene assegnata una quota di risorse pari ad € (di cui €

per pazienti lombardi ed € Per pazienti fuori regione) per l'erogazione delle prestazioni di ricovero e cura programmate ma non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 . Le risorse assegnate non potranno essere storicizzate per l'anno 2024.

Articolo 3 – Regolamentazione

Le risorse aggiuntive di cui all'articolo 2 sono vincolate esclusivamente al recupero delle prestazioni di ricovero e cura programmate ma non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 e per le quali, come da elenco di dettaglio trasmesso ad ATS, è stato previsto il recupero nel corso del 2024.

Le risorse aggiuntive saranno riconosciute solo per remunerare le pratiche non già finanziate con le risorse di cui all'accordo contrattuale ordinario sottoscritto in data

Le prestazioni oggetto del presente addendum dovranno essere rendicontate nei flussi SDO utilizzando la codifica R nel campo "recuperi tempi di attesa".

Alla chiusura dell'esercizio 2024, sulla base del flusso SDO regionale validato, nel caso si evidenziasse un utilizzo non completo delle risorse aggiuntive assegnate, le stesse non potranno essere utilizzate per coprire un'eventuale iperproduzione per la restante casistica di prestazioni di ricovero.

Rimangono invariate le disposizioni e condizioni di cui al contratto stipulato tra le parti in data e attualmente in essere.

Articolo 4 – Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

L'Ente si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al

presente addendum contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità già adottati per l'abituale attività ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente addendum contrattuale.

Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente addendum contrattuale.

Art. 5 Durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità con riferimento alle prestazioni aggiuntive di cui alla DGR n. XII/1939/2024 erogate nel corso dell'anno 2024.

Resta salva la facoltà di recesso prevista dall'art. 13 del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data

Articolo 7- Imposta di bollo

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore e viene assolta in maniera virtuale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore Generale ATS di Bergamo

Dott. Massimo Giupponi

Il Legale Rappresentante dell'Ente